

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 17 marzo 2025

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.s. 12 marzo 2025 - n. 3263
Misure fitosanitarie per la combustione del materiale risultante dalle potature degli olivi al fine di tutelare l'areale olivicolo lombardo

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO FITOSANITARIO

Visti:

- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625»;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- il decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 che ha approvato disposizioni urgenti per dare adempimento alla sentenza di condanna dello Stato italiano nella procedura d'infrazione n. 2014/2147 per il superamento sistematico dei limiti di PM10, prevedendo, tra l'altro, il divieto di abbruciamento dei materiali vegetali, anche in piccoli cumuli, nei territori interessati dai superamenti dei limiti per il PM10, nei mesi di gennaio, febbraio, luglio, agosto, novembre e dicembre di ogni anno;
- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» e in particolare l'art. 18 bis;
- la l.r. del 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale» e in particolare l'art. 67;
- la delibera di Giunta n. 1581 del 18 dicembre 2023 «Approvazione del piano delle attività fitosanitarie per il triennio 2024-2026» - (A seguito di parere della commissione consiliare);
- la delibera di Giunta n. 2634 del 24 giugno 2024 che ha approvato misure attuative del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) in attuazione di disposizioni nazionali assunte nell'ambito delle procedure di infrazione per la qualità dell'aria e, in particolare, l'allegato 5 che ha disposto il divieto di abbruciamento nel luogo di produzione di piccoli cumuli di residui vegetali nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno nei Comuni la cui quota altimetrica risulti inferiore a 300 metri rispetto al livello del mare, prevedendo deroghe solo per motivi di carattere fitosanitario disposte dall'autorità competente;
- il decreto ministeriale 17 settembre 1998 «Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Garda», riconosciuto in ambito U.E. come denominazione di origine protetta»;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1998 Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda» che all'articolo 3 «Zona di produzione», individua la zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Bresciano» comprende, in provincia di Brescia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Botticino, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Gavarado, Limone sul Garda, Lonato, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe sul Garda, Paitone, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Puegnago del Garda, Roè Volciano, Salò, San Felice del Benaco, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Villanuova sul Clisi, Vobarno;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1998 Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Laghi lombardi», riconosciuto in ambito U.E. come denominazione di origine protetta, che individua la zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva e che comprende i territori olivati situati nel territorio amministrativo delle province di Brescia, Bergamo, Como, Lecco come di seguito specificato:

- provincia di Brescia i comuni di Darfo Boario Terme, Pisogne, Marone, Sale Marasino, Monte Isola, Sulzano, Iseo, Paratico, Provaglio d'Iseo, Monticelli Brusati, Ome, Corte Franca, Passirano, Rodengo Saiano, Gussago, Cellatica, Brescia, Cazzago, San Martino, Rovato, Coccaglio, Cologno, Erbusco, Adro, Capriolo;
- provincia di Bergamo i comuni di Rogno, Costa Volpino, Lovere, Castro, Soltò Collina, Riva di Soltò, Parzanica, Tavernola Bergamasca, Predore, Sarnico, Viadanica, Adrara San Martino, Foresto Sparsi, Villongo, Zandobbio, Gandosso, Credaro, Castelli Calepio, Grumello del Monte, Chiuduno, Carobbio

degli Angeli, Cenate Sopra, Scanzorosciate, Bergamo;

- provincia di Como i comuni di Gera Lario, Trezzone, Vercaena, Domaso, Gravedona, Consiglio di Rumo, Dongo, Musso, Pianello del Lario, Cremia, Santa Maria Rezzonico, Sant'Abbondio, Plesio, Grandola, Menaggio, Griante, Tremezzo, Mezzegra, Lenno, Ossuccio, Sala Comacina, Colonno, Argegno, Brieno, Laglio, Carate Uriò; Moltrasio, Bellagio, Porlezza, Val-solda, Stazzona, Gerasino, Sorico

Preso atto che negli areali olivicoli sopra citati, come verificato dalle valutazioni fatte dal Servizio fitosanitario, si è registrata la presenza dei seguenti organismi nocivi dell'olivo che hanno determinato nell'ultimo triennio ingenti perdite produttive:

- *Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi* agente della rogna dell'olivo
- agenti di cancri rameali afferenti alla famiglia delle *Botryosphaeriaceae* (Es. *Botryosphaeria spp.*, *Diplodia spp.*, *Neofusicoccum spp.*)
- *Eutypa lata* (Causa di disseccamenti e deperimenti dell'olivo)
- *Verticillium wilt da Verticillium dahliae*
- *Colletotrichum gloeosporioides* agente della lebbra dell'olivo
- *Spilocaea oleaginea* agente dell'occhio di pavone
- agenti della cascola delle olive (*Nothophoma quercina*, *Epicoccum nigrum*)
- *Saissetia oleae* (Cocciniglia mezzo grano di pepe)
- *Euzophera spp.*
- *Halyomorpha halys* (Cimice asiatica)
- *Prays oleae* (Tignola dell'olivo)
- *Dasineura oleae* (Cecidomia dell'olivo)
- *Ricania speculum*

Valutato che i citati organismi nocivi svernano nelle parti legnose degli olivi o sono comunque associati ai rami;

Ritenuto pertanto:

- per ridurre significativamente sia l'inoculo degli agenti di malattia che il livello di infestazione, è da considerarsi misura fitosanitaria efficace, l'eliminazione del materiale risultante dalla potatura degli olivi mediante combustione;
- che tale misura fitosanitaria rientri tra le deroghe previste dall'allegato 5 della d.g.r. n. 2634/2024;
- di prevedere l'applicazione della misura fitosanitaria limitatamente ai territori di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Garda» e olio extravergine di oliva «Laghi lombardi», così come definiti in premessa;

Ritenuto altresì:

- che la combustione del materiale risultante dalla potatura degli olivi deve avvenire seguendo le buone pratiche di gestione e tramite piccoli cumuli di volume inferiore a 3 m steri/ettaro/giorno;
- che la misura fitosanitaria di combustione in deroga degli scarti di potatura degli olivi possa essere effettuata anche nel periodo di divieto di cui all'allegato 5 della d.g.r. n. 2634/2024 e individuato nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno;
- di stabilire che la misura fitosanitaria è destinata ai conduttori di oliveti a qualsiasi titolo;

Ritenuto infine che la misura fitosanitaria di combustione in deroga rimanga in vigore per l'annualità 2025 e che l'eventuale proroga sia valutata in relazione alla persistenza della presenza degli organismi nocivi dell'olivo nelle aree individuate;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Servizio fitosanitario regionale attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» che individua le competenze e i poteri dei dirigenti, nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

Recepite integralmente le premesse

1. di approvare la misura fitosanitaria consistente nell'eliminazione del materiale risultante dalla potatura degli olivi mediante combustione al fine di tutelare la produzione dell'areale olivicolo lombardo dagli organismi nocivi dell'olivo associati al legno e ai rami, rientrando tra le deroghe previste dall'allegato 5 della d.g.r. n. 2634/2024;

2. di stabilire che la misura fitosanitaria è valida per i territori ricompresi nel disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Garda» e nel disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Laghi lombardi»;

3. di stabilire che la misura fitosanitaria è destinata ai conduttori di oliveti a qualsiasi titolo;

4. di stabilire che la combustione del materiale risultante dalla potatura degli olivi deve avvenire seguendo le buone pratiche di gestione e tramite piccoli cumuli di volume inferiore a 3 m steri/ettaro/giorno;

5. di stabilire che la misura fitosanitaria di combustione in deroga degli scarti di potatura degli olivi possa essere effettuata anche nel periodo di divieto di cui all'allegato 5 della d.g.r. n. 2634/2024 e individuato nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno;

6. di stabilire che la misura fitosanitaria di combustione in deroga rimanga in vigore per l'annualità 2025 che l'eventuale proroga sia valutata in relazione alla persistenza della presenza degli organismi nocivi dell'olivo nelle aree individuate;

7. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito del Servizio Fitosanitario regionale;

8. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Andrea Azzoni